



COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA

Provincia di Udine

REGOLAMENTO

PER LE ENTRATE COMUNALI APPLICAZIONI E ACCERTAMENTI CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 28 DEL 14/11/1998

**APPROVATO A SEGUITO ORDINANZA ISTRUTTORIA CON DELIBERA CONSILIARE N. 5
DEL 26/02/1999**

NOTA C.C. 1965 - PROT. 24630

**APPROVATO A SEGUITO MODIFICHE LA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL
15/12/2000 - REG. CO.RE.CO. N. 156 - PROT. N. 37153**

NELLA SEDUTA N. 3 DEL 15/01/2001 - PRTO N. 0020494/2001

**APPROVATO A SEGUITO MODIFICHE LA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL
27/08/2016**

CAPO PRIMO - DISCIPLINA DELLE ENTRATE.

Articolo 1. - Oggetto e finalità del Regolamento.

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali in conformità ai principi dettati dalla Legge 08.06.1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo 25.02.1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di Legge in materia.
2. Il presente regolamento disciplina le entrate proprie del Comune, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti.

Articolo 2. - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe.

1. Le aliquote, i canoni e le tariffe dei tributi comunali sono determinate con delibera dell'organo competente nei termini previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione ed entro i limiti stabiliti dalla Legge per ciascuno di essi. In assenza del provvedimento deliberativo di fissazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe, restano confermati quelli vigenti nell'anno precedente, tranne che per l'imposta comunale sugli immobili, per cui, in assenza del provvedimento deliberativo, si applica l'aliquota minima secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3. - Soggetti responsabili delle entrate.

1. Con delibera della Giunta Comunale sono individuati i funzionari responsabili delle singole entrate del Comune cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate proprie del Comune, anche tributarie.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo, di verifica, l'attività di liquidazione, di accertamento ed applica le sanzioni. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti di liquidazione e di accertamento.
3. Il visto di esecutorietà sui ruoli è apposto direttamente dall'Ente o dall'Amministrazione che ha emesso il ruolo, salvo quando il servizio sia

affidato a terzi, nella figura del funzionario responsabile della gestione delle singole entrate.

Articolo 4. - Attività di verifica e di controllo.

1. I funzionari responsabili delle entrate controllano la regolarità degli adempimenti a carico del contribuente (versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni), nel rispetto delle norme di Legge o di Regolamento che disciplinano le singole entrate comunali.
2. Nell'esercizio dell'attività di controllo trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.
3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione il Comune potrà comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti dalla norme di Legge o di Regolamento attraverso la forma di pubblicità previste dalla legge.
4. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà essere svolta nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino, con la pubblicazione presso gli uffici preposti delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici. Presso gli uffici competenti potrà essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativi alle entrate comunali.
5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati annualmente dalla Giunta Comunale che, con apposita delibera, in relazione alla potenzialità della propria struttura organizzativa, decide le azioni di controllo da eseguire ed indica il termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. In assenza del provvedimento deliberativo i controlli saranno eseguiti secondo le disposizioni e nel rispetto dei termini di decadenza o prescrizione previsti dalle Leggi e Regolamenti che disciplinano i singoli tributi.
6. Il funzionario responsabile, quando non sussistono prove certe dell'inadempienza, può invitare il contribuente, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati, richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti con esenzione di spese e diritti.
7. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie è svolta dai funzionari responsabili che nel caso di inadempienze notificano al contribuente apposito atto motivato (di liquidazione o di accertamento) nel quale devono essere indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità alla quale presentare ricorso.
8. Gli atti di liquidazione e di accertamento di cui al comma precedente devono essere comunicati al contribuente mediante notifica diretta a mezzo del messo comunale o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
9. Il contribuente può chiedere, con apposita istanza, un pagamento rateale con un massimo di rate 18 (diciotto) se l'importo dell'accertamento sia uguale o superiore a Euro 900,00. Il provvedimento di rateizzazione potrà essere emesso dal funzionario responsabile, valutate le circostanze, e sulle somme rateizzate saranno calcolati gli interessi legali.

Articolo 5. - Forme di gestione delle entrate.

1. Le attività di verifica e di controllo di cui al comma precedente possono essere affidate dalla Giunta Comunale anche all'esterno mediante una delle forme di gestione previste dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La forma di gestione delle entrate scelta dall'organo competente deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della Legge 24 dicembre 1994, n. 724.

Articolo n. 6 - Forme di riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene mediante iscrizione a ruolo secondo le procedure e le disposizioni contenute nel Regio Decreto 14.04.1910, n. 639, o con le procedure e le disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 29.09.1997, n. 602 come modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 28.01.1988, n. 43.

Articolo n. 7 - Sanzioni.

1. Le sanzioni amministrative relative alle entrate tributarie, disciplinate dai Decreti Legislativi 23 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, sono graduate con deliberazione della Giunta Comunale sulla base dei limiti minimi e massimi previsti dai suddetti Decreti. In assenza del provvedimento deliberativo, si applicano le aliquote minime previste dai suddetti Decreti Legislativi.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 4, della Legge 13.05.1999, n.133, la misura degli interessi dovuti per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali è fissata, anche per le annualità pregresse, nelle seguenti misure:
 - 1993 al 4,5% per ogni semestre compiuto;
 - 1994 al 3,0% per ogni semestre compiuto;
 - 1995 al 3,0% per ogni semestre compiuto;
 - 1996 al 3,0% per ogni semestre compiuto;
 - 1997 al 2,5% per ogni semestre compiuto;
 - 1998 al 2,5% per ogni semestre compiuto;Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai procedimenti di riscossione ed ai rimborsi divenuti esecutivi.

Articolo n. 8 - Autotutela.

1. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento possono essere annullati totalmente o parzialmente con provvedimento scritto e motivato del funzionario responsabile delle entrate o del soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. L'avviso di liquidazione o di accertamento può essere annullato d'ufficio o su istanza, anche informale, del contribuente nelle seguenti

ipotesi:

- a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) errori formali e/o di calcolo nella determinazione dell'imposta;
 - d) prova dei pagamenti regolarmente eseguiti;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati.
3. L'avviso di liquidazione o accertamento può essere annullato in seguito a ricorso in opposizione del contribuente, il quale, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso stesso, può produrre deduzioni difensive. Il funzionario valuterà i presupposti che hanno dato vita all'avviso di liquidazione o di accertamento e potrà procedere all'annullamento totale o parziale dello stesso sulla base dei seguenti criteri:
- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione nel caso di ricorso alla Commissione Tributaria da parte del contribuente;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
4. L'istanza ed il ricorso devono essere formulati dal contribuente anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. La formulazione dell'istanza o del ricorso non precludono al contribuente la possibilità di proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
5. I provvedimenti di annullamento parziale o totale degli avvisi di liquidazione predisposti dal funzionario responsabile dovranno essere numerati ed annotati in ordine cronologico in un apposito registro.

Articolo n. 9 - Imposta minima.

1. Nel caso di avviso di liquidazione o di accertamento il limite di esenzione di cui all'art. 17, comma 88, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, per le somme dovute a titolo di tributo o imposta a favore dell'Ente è fissato in complessive lire 25.000 in quanto risulta non conveniente ed antieconomico procedere alla riscossione di somme pari od inferiori a lire 25.000 tenuto conto dell'ammontare delle spese di notifica (diretta a mezzo messo comunale o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento), del materiale di cancelleria e del costo del personale.
2. Per l'importo di lire 25.000 si intende l'importo del tributo o dell'imposta complessivamente dovuta dal contribuente all'Ente al netto delle sanzioni e degli interessi. Nell'eventualità che l'importo dovuto sia dato dalla sola sanzione amministrativa, il valore è costituito dalla somma di quest'ultima.
3. Il suddetto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.

CAPO SECONDO - ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

Articolo n. 10 - Principi generali.

1. Il Comune di San Vito di Fagagna nell'esercizio della propria potestà regolamentare introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale.

Articolo n. 11 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per gli accertamenti d'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi e delle altre entrate conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

Articolo n. 12 - Competenza.

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è di competenza del funzionario responsabile della singola entrata cui l'accertamento con adesione si riferisce.

Articolo n. 13 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio.

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento definito, ma prima della notifica dell'avviso stesso, invia al contribuente un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica diretta a mezzo messo comunale, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie che il funzionario responsabile può rivolgere ai contribuenti quando non

sussistono prove certe dell'inadempienza, ai fini dell'attività di liquidazione e accertamento non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Articolo n. 14 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.

1. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 13, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta semplice di accertamento con adesione.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli di pagamento.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Articolo n. 15 - Atto di accertamento con adesione.

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente e dal responsabile dell'ufficio o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in dipendenza della definizione.

Articolo n. 16 - Perfezionamento della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento delle quietanze, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed

integrazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione amministrativa ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione, un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabili a 12 rate se le somme dovute superano i cento milioni.
5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento con e qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile. L'ufficio richiede adeguata giacenza fidejussoria, ipotecaria bancario o equipollente.

Articolo n. 17 - Effetti della definizione.

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo n. 18 - Riduzione della sanzione.

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla Legge.
2. Le sanzioni irrogate sono inoltre ridotte ad un quarto nel caso di definizione agevolata, accompagnata dall'espressa rinuncia del contribuente a proporre ricorso contro l'atto di liquidazione o accertamento alla Commissione Tributaria, provvedendo altresì al pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso, delle somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità il contribuente dovrà essere informato nello stesso atto di liquidazione o di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Articoli n. 19 - Decorrenza e validità.

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.1999.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti.